



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI – PREVISIONI COMUNI		
<p>COPRIFUOCO: nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.</p> <p>Il rientro alla propria residenza non costituisce deroga al cd. coprifuoco, salvo che per le ragioni sopra indicate.</p> <p>SPOSTAMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE: sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>TRANSITO: il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.</p> <p>DISPOSIZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA "BIANCA", "GIALLA", "ARANCIONE" OVVERO "ROSSA" MEDIANTE ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE</p>		
ZONA BIANCA		
Non si applicano le misure del Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (zona gialla), aventi ad oggetto la sospensione o il divieto di esercizio di attività. Per gli eventi in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, valgono le previsioni sotto indicate per la c.d. "zona gialla".		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI		
<p>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in ambito comunale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.</p>	<p>E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, non è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.</p>	<p>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, non è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</p>



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI TRA REGIONI		
Sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.	È vietato sull'intero territorio nazionale ogni spostamento in entrata ed in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e restando comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.	È consentito lo spostamento in entrata e in uscita ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del D.L. n. 52/2021. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021
(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)		
<p>Dal 26 aprile 2021 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché da protocolli e linee guida.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>	<p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<p>ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Consentiti.</p> <p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
MERCATI E CENTRI COMMERCIALI		
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.		
I mercati sono chiusi , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.		
SERVIZI ALLA PERSONA		
Consentiti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.		
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
MOSTRE, MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI		
<p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingente o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.</p>	<p>Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p>	



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO		
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.	

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro** sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La **capienza** consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala**. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida.

Restano **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo**, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021
(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
EVENTI SPORTIVI		
<p>Dal 1° giugno 2021, per gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico esclusivamente con posti a sedere assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.</p> <p>La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni gli eventi e le competizioni si svolgono senza la presenza di pubblico.</p> <p>In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.</p> <p>Per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della Salute, una data diversa dal 1° giugno 2021.</p> <p>Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.</p>	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, discipline sportive associate ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p>	<p>Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p>Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p>Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p>



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA		
<p>Sono sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori.</p> <p>Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p> <p>Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso.</p> <p>N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.</p>		
<p>Dal 26 aprile 2021, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.</p> <p>Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p>	<p>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili.</p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p>	<p>Tutte le attività svolte nei centri sportivi all'aperto sono sospese.</p> <p>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>
<p>Sono sempre consentite le attività di palestre, piscine e centri natatori per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
CENTRI BENESSERE E CENTRI TERMALI		
Sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali.		
N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.		
Sono consentite le attività di centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.		
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI E DEI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO		
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.		
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.		
N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.		
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
	FIERE, CONVEGANI E CONGRESSI	

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Restano sospese le manifestazioni fieristiche e i congressi.

N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.

Dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021
(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE		
<p>Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p> <p>Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nelle zone gialla e arancione, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.</p> <p>La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.</p> <p>Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca.</p> <p>La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.</p>		



*Provincia - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021
(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA		
<p>Sull'intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salvo diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.</p> <p>Per le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica restano ferme le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.</p> <p>Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculare possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.</p> <p>N.B.: oltre alle suddette misure, restano applicabili - ove non derogate - tutte le altre misure previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM 2 marzo 2021.</p>		